

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Assegnazione dei giudici alle Sezioni

(2006/C 131/67)

Durante la sua Conferenza plenaria dell'8 maggio 2006, il Tribunale, in seguito all'assunzione delle funzioni di giudice da parte del sig. Moavero Milanesi, ha deciso di modificare come segue la decisione della Conferenza plenaria del 7 luglio 2005 sull'assegnazione dei giudici alle Sezioni:

Per il periodo tra l'8 maggio 2006 ed il 30 settembre 2006 sono assegnati:

Alla Quarta Sezione ampliata, nella formazione con cinque giudici:

Sig. Legal, presidente di Sezione, sig.ra Lindh, sig.ra Wiszniewska-Białecka, sig. Vadapalas e sig. Moavero Milanesi, giudici;

alla Quarta Sezione, nella formazione con tre giudici:

sig. Legal, presidente di Sezione

a) sig.ra Lindh e sig. Vadapalas, giudici

b) sig.ra Wiszniewska-Białecka e sig. Moavero Milanesi, giudici

Sentenza del Tribunale di primo grado del 5 aprile 2006 — Degussa/Commissione

(Causa T-279/02) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Art. 81 CE — Intese — Mercato della metionina — Carattere unico e continuato dell'infrazione — Ammenda — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Gravità e durata dell'infrazione — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62 — Presunzione d'innocenza»)

(2006/C 131/68)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Degussa AG (Düsseldorf, Germania) [rappresentatei: R. Bechtold, M. Karl e C. Steinle, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [rappresentanti: A. Bouquet e W. Mölls, agenti, assistiti da H.-J. Freund, avvocato]

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea [rappresentanti: E. Karlsson e S. Marquardt, agenti]

Oggetto della causa

In via principale, la domanda di annullamento della decisione della Commissione 2 luglio 2002, 2003/674/CE, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso C.37.519 — Metionina) (GU 2003, L 255, pag. 1), e, in subordine, la domanda di riduzione dell'ammenda inflitta da tale decisione alla ricorrente

Dispositivo della sentenza

- 1) *L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 3 della decisione della Commissione 2 luglio 2002, 2003/674/CE, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso C.37.519 — Metionina), è ridotto a EUR 91 125 000.*
- 2) *Il ricorso è respinto per il resto.*
- 3) *La ricorrente sopporterà le proprie spese e il 75 % delle spese esposte dalla Commissione.*
- 4) *La Commissione sopporterà il 25 % delle proprie spese.*
- 5) *Il Consiglio sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 274 del 9.11.2002.

Sentenza del Tribunale di primo grado 5 aprile 2006 — Deutsche Bahn/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-351/02) ⁽¹⁾

(Aiuti di Stato — Denuncia di un concorrente — Direttiva 92/81/CEE — Accise sugli oli minerali — Oli minerali utilizzati come carburante per la navigazione aerea — Esenzione dall'accisa — Lettera della Commissione a un denunciante — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Atto impugnabile — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Nozione di aiuto — Imputabilità allo Stato — Parità di trattamento)

(2006/C 131/69)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Bahn AG (Berlino, Germania) [Rappresentanti: inizialmente da M. Schütte, M. Reysen e W. Kirchhoff, poi da M. Schütte e M. Reysen, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: V. Kreuschitz e J. Flett, in qualità di agenti]

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea [Rappresentanti: A. -M. Colaert, F. Florindo Gijón e C. Saile, in qualità di agenti]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 12 settembre 2002 recante rigetto di una denuncia presentata dalla ricorrente il 5 luglio 2002.

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.
- 3) Il Consiglio sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 31 del 8.2.2003.

Sentenza del Tribunale di primo grado del 6 aprile 2006 — Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-17/03) ⁽¹⁾

(Aiuti concessi dagli Stati — Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà — Necessità degli aiuti)

(2006/C 131/70)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke GmbH (Gotha, Germania) [Rappresentante: sig. M. Matzat, avvocato]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: V. Kreuschitz e V. Di Bucci, agenti]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 ottobre 2002, 2003/194/CE, relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione a favore di Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke GmbH (GU 2003, L 77, pag. 41)

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 124 del 24.5.2003.

Sentenza del Tribunale di primo grado del 6 aprile 2006 — Camós Grau/Commissione

(Causa T-309/03) ⁽¹⁾

(Indagine dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) riguardante la gestione e il finanziamento dell'Istituto per le relazioni europee latino-americane — Possibile conflitto d'interessi in capo ad un investigatore — Decisione di ritiro dell'investigatore dalla squadra — Incidenza sullo svolgimento dell'indagine e sul contenuto della relativa relazione — Relazione di chiusura dell'indagine — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Ricorso per il risarcimento del danno — Ricevibilità)

(2006/C 131/71)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente(i): Manel Camós Grau (Bruxelles, Belgio) [Rappresentante(i): M.-A. Lucas, avocat]

Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee [Rappresentante(i): J.-F. Pasquier e C. Ladenburger, agenti]

Oggetto della causa

Ricorso diretto a ottenere, da un lato, l'annullamento della relazione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) 17 ottobre 2002 di definizione dell'indagine riguardante l'Istituto per le relazioni europee latino-americane (IRELA) e, dall'altro, il risarcimento dei danni, morali e alla carriera, che si asseriscono subito a causa di tale relazione.

Dispositivo della sentenza

- 1) La Commissione è condannata a versare al sig. Camós Grau l'importo di EUR 10 000.